

SOGEAAL

MESSA IN PRISTINO DELLE PARTI STRUTTURALI DELL'HANGAR NECESSARIE AL RILASCIO DELL'IDONEITÀ STATICA DELLA STRUTTURA E L'OPERATIVITÀ DEI PORTONI SEZIONALI LATO NORD

PROCEDURA APERTA

CIG 75498014E0

QUESITI DI GARA

Quesito n. 1

Domanda

Relativamente alla richiesta di sopralluogo obbligatorio e ai soggetti abilitati ad effettuarlo: delegato dipendente o altro soggetto con Procura notarile, faccio notare che il nuovo Codice degli appalti, di cui al Dlgs n. 50/2016 ha abrogato l'art. 106 del DPR 207/2010, che indicava tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo, quella del delegato dipendente. Ad oggi non esiste alcuna norma del codice degli appalti o nota dell'ANAC emessa dopo il 2016, che indichi tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo quella del delegato dipendente. Esiste, per contro, la nota dell'ANAC del 10/01/2018, con pubblicazione del "Bando Tipo" che indica inequivocabilmente i soggetti abilitati ad effettuare il sopralluogo. Riporto l'indicazione contenuta nel Bando Tipo: "Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso di documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante". Nel corso del 2018, tutti gli Enti appaltanti hanno recepito, oltre che l'abrogazione dell'art. 106 del DPR 207/2010, le indicazioni contenute nel "Bando Tipo" e, nel bando e disciplinare tutti richiedono, tra le figure abilitate ad eseguire il sopralluogo, la delega emessa dall'amministratore dell'impresa partecipante con allegato il proprio documento di identità. Vi chiediamo, pertanto, di consentirci di effettuare il sopralluogo, per la gara, di cui in oggetto, con delega semplice anche a personale non dipendente.

Risposta

Si precisa che la gara non è disciplinata dal Codice dei Contratti come chiarito al punto A del bando; ivi per cui si applica la disciplina del Codice laddove espressamente richiamata.

Quesito n. 2

Domanda

Premessa:

1) ai sensi dell'art. 105c. 6 del D.Lgs. 50/2016 – è *obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art.35 del medesimo Codice o, esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'art. 1 L. 190/2012*

2) ai sensi dell'art. 105 c. 2, secondo periodo, del Codice dei contratti non sono considerati subappalti ma semplici sub-affidamenti le lavorazioni avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Tutto ciò premesso:

Considerato che il valore del presente appalto rientra tra i lavori sotto soglia per cui non è obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori, e che le lavorazioni soggette a infiltrazione mafiosa previste nell'appalto sono ben poche e qualora si voglia ricorrere a sub-affidamenti per dette lavorazioni (lavorazioni di cui al comma 53 dell'art. 1 L. 190/2012) per importi inferiori al 2% dell'importo contrattuale così come previsto ai sensi dell'art. 105 c. 2, secondo periodo, del Codice contratti si chiede se siamo obbligati ad indicare la terna dei subappaltatori in sede di gara.

Risposta

In riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti, premesso che la gara non è disciplinata dal Codice dei Contratti come chiarito dal punto A del bando, si conferma che, ai sensi di quanto previsto nel bando alla voce SUBAPPALTO, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori.